

Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici

Regolamento



Committente:



Comune di San Biagio di Callalta (TV)

Redatto da:





c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Marghera (VE)

Data: Luglio 2009

Revisione 02

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ.....	1
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 3 - DEFINIZIONI	2
ART. 4 - OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI.....	4
ART. 5 - VALORI DI CAMPO PER LA TUTELA SANITARIA.....	4
ART. 6 - GESTIONE GENERALE DEGLI IMPATTI	4
ART. 7 - SITI TUTELATI	5
ART. 8 - CONTESTI TUTELATI	5
ART. 9 - AREE INDICATE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 10 - GRADI DI PROTEZIONE TERRITORIALE.....	5
ART. 11 - UTILIZZO DI NUOVE RISORSE TERRITORIALI.....	5
ART. 12 - FORMAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	6
ART. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO, DELOCALIZZAZIONE E ACCORPAMENTO	6
ART. 14 - CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE	6
ART. 15 - CONTROLLO	7
ART. 16 - SANZIONI.....	7
ART. 17 - EDUCAZIONE AMBIENTALE	7

Data: Luglio 2009	Revisione 02		
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:	 eAmbiente	c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it	

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

(ai sensi della lettera "q", comma 1, art. 13, L.R. 11/04
e comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01)

ART. 1 - FINALITÀ



Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ai sensi della lettera "q", comma 1, art. 13, L.R. 11/04: *"stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni"*; e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01.

Tali criteri così individuati sono volti a produrre i contenuti e le azioni per la realizzazione del Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici nell'ambito del Piano degli Interventi ai sensi della lettera "h", comma 2, art. 17 della L.R. 11/04: *"definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare"*;

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Regolamento riguarda l'intero territorio comunale con riferimento all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.



Sono escluse le antenne trasmettenti radio-amatoriali, per le quali restano valide le norme vigenti.

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 1 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:  eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it			



ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b. Gestore: società titolare di una licenza per l'utilizzo di specifiche bande di frequenza con lo scopo di sviluppare una rete di telecomunicazione atta a svolgere un servizio pubblico;
- c. Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- d. Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L.n. 36/01. Costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- e. Obiettivi di qualità: possono essere di due tipi: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della L.n. 36/01; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- f. Esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici causata dalla loro specifica attività lavorativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g. Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h. Impianto: impianto radioelettrico;

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 2 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:  eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it			

- i. Impianto per telefonia mobile: nella categoria degli impianti radioelettrici, è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j. Impianto fisso per radiodiffusione: nella categoria degli impianti radioelettrici è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- k. Impianto “raw-land” o “green-field”: impianto radioelettrico il cui sostegno per le antenne, rappresentato da un palo o un traliccio, è fissato direttamente al suolo;
- l. Impianto “roof-top”: impianto radioelettrico il cui sostegno per le antenne, rappresentato da una palina in acciaio o da una struttura reticolare leggera, è fissato a una struttura esistente, in genere un edificio;
- m. Piano degli Interventi: il Piano degli Interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA);
- n. Piano di Assetto del Territorio: il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili nel territorio comunale;
- o. Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici: il Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR) è uno strumento comunale settoriale che, nell’ambito delle azioni del Piano degli Interventi, regola l’installazione degli impianti radioelettrici così come definiti dalla L.n. 36/01;
- p. Piano: Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR);
- q. Cositing: sistema caratterizzato da due o più gestori ospitati in un unico sostegno per le antenne (palo o traliccio);
- r. Accorpamento: riunione di due o più impianti radioelettrici in un’unica struttura di sostegno con ottenimento di un sistema di impianti in “cositing”;
- s. Siti sensibili: siti in prossimità dei quali non si prevede l’installazione degli impianti radioelettrici;

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 3 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:  eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it			

- t. Siti di Tutela (ST): siti in prossimità dei quali non si prevede l'installazione degli impianti radioelettrici.

ART. 4 - OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

L'installazione degli impianti viene autorizzata dal Comune, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

Il procedimento autorizzatorio per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti è quello previsto dagli artt. 87 e successivi del Decreto Legislativo 259/03, e con integrazione della documentazione da presentare come da disposizioni della Circolare Regionale n. 14 del 09.08.200.



Le procedure si intenderanno variate nel recepimento del presente Regolamento ove sopravvengano normative, di carattere nazionale o regionale, recanti diverse disposizioni.

ART. 5 - VALORI DI CAMPO PER LA TUTELA SANITARIA

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.03, i quali s'intenderanno variati nel recepimento del presente Regolamento ove sopravvengano normative, di carattere nazionale o regionale, recanti diverse disposizioni.

ART. 6 - GESTIONE GENERALE DEGLI IMPATTI

Per ogni impianto deve essere prodotta dal richiedente la documentazione dimostrante l'effettiva necessità di installazione dell'impianto nel sito prescelto al fine di garantire la copertura uniforme del servizio in tutta l'area comunale interessata; l'impianto potrà essere installato previa acquisizione dei pareri degli Enti competenti in materia sanitaria e ambientale.

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 4 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:  eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it			

ART. 7 - SITI TUTELATI

Sono individuati nelle NTA e nella tavola grafica allegati al Piano, siti in cui non si prevede l'installazione degli impianti allo scopo di: garantire il corretto insediamento nel territorio degli impianti stessi in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, minimizzare l'esposizione della popolazione e garantire il rispetto della normativa di settore in materia di tutela del paesaggio.

ART. 8 - CONTESTI TUTELATI

Per gli scopi di gestione in riferimento ai siti di cui all'art. 7 precedente, viene definito un Contesto Tutelato (CT) descritto nelle NTA e individuato graficamente nella tavola allegata al Piano, al quale Contesto Tutelato sono associate specifiche disposizioni normative tecniche di attuazione (cfr. art. 6 NTA).

ART. 9 - AREE INDICATE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Sono indicate nelle NTA del Piano e nella tavola grafica ad esso allegata, le aree per l'installazione degli impianti. Tali aree sono elencate e descritte tramite rispettiva scheda allegata alle NTA riportante planimetria e riferimenti catastali.


ART. 10 - GRADI DI PROTEZIONE TERRITORIALE

Il territorio comunale è suddiviso in tre aree caratterizzate da Gradi di Protezione Territoriale (GPT), con valori di protezione del territorio rispetto agli interventi che prevedono l'installazione degli impianti.

I tre "gradi di protezione" caratterizzanti l'area: GPT1, GPT2, GPT3, sono definiti tramite associazione ad ogni area di specifiche disposizioni normative descritte nelle NTA in allegato al Piano.

ART. 11 - UTILIZZO DI NUOVE RISORSE TERRITORIALI

Ai sensi della lettera "d", comma 1, art. 2 della L.R. 11/04, l'utilizzo di nuove risorse territoriali per l'installazione degli impianti avverrà solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 5 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:	eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it		

ART. 12 - FORMAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

I criteri individuati nel presente Regolamento, nell'integrazione con la normativa regionale e statale in vigore, si concretizzano operativamente nel Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici redatto come "piano di settore" nell'ambito del Piano degli Interventi ai sensi della lettera "h", comma 2, art. 17 della L.R. 11/04 e nelle previsioni anche del comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01

ART. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO, DELOCALIZZAZIONE E ACCORPAMENTO



Ai sensi del comma 1, art. 9 della L.n. 36/01 e nell'ambito delle azioni del Piano, vengono individuate le situazioni per produrre le indicazioni per la formazione del piano di risanamento che deve adottare la Regione su proposta dei gestori, col fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge.

Le azioni di risanamento, delocalizzazione e accorpamento di cui al presente articolo possono avvenire anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04 ("Accordi tra soggetti pubblici e privati") intendendosi le realizzazioni degli impianti radioelettrici progetti "di rilevante interesse pubblico".

Gli accordi di cui al comma 2, finalizzati alle determinazioni nell'ambito del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione, si compieranno nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

ART. 14 - CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/04 il Comune, nella formazione del Piano, assicura il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 6 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:  eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it			

ART. 15 - CONTROLLO

Il Comune utilizza le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al Decreto Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61; l'impianto potrà essere installato previa acquisizione dei pareri degli Enti competenti in materia sanitaria e ambientale.

Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 3, comma 2, e 13, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.


ART. 16 - SANZIONI

Ai sensi dell'art. 15 della L.n. 36/01, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal medesimo articolo. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste - ai fini della tutela dell'ambiente e della salute - dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

ART. 17 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune destinerà parte degli introiti derivanti dalle nuove installazioni degli impianti radioelettrici nelle aree di proprietà comunale per iniziative relative all'educazione ambientale ed eventuale monitoraggio delle emissioni degli impianti.

Data: Luglio 2009	Revisione 02		Pagina 7 di 7
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTICI			
Committente: Comune di San Biagio di Callalta			
Redatto da:	eAmbiente c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA - (VE) www.eambiente.it		